



DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 39

Deposito di cancelleria

La parte interessata al compimento di un atto deve consegnare al cancelliere la carta bollata e, quando occorre, anche la somma reputata necessaria per le spese relative. Sul disaccordo, l'ammontare del deposito e' fissato dal capo dell'ufficio. Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo precedente.

Versione in vigore dal 24 dicembre 1941 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 luglio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
Estremi	Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1941

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-l-attuazione-del-codice-di-procedura-civile-e/art-39-deposito-di-cancelleria/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it